



	REGIONE PIEMONTE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "MAGGIORE della CARITA'" - Novara DIREZIONE GENERALE	 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
	REG_AOU_4-005	
REGOLAMENTO AZIENDALE SUL DIVIETO DI FUMO Rif. Delibera n° 571 del 31/07/2025		

INDICE

0.1	REDAZIONE DEL DOCUMENTO	2
0.2	EMISSIONE	3
0.3	AGGIORNAMENTO VERSIONE.....	3
0.4	PERIODO DI VALIDITA'	3
0.5	ACRONIMI / GLOSSARIO / DEFINIZIONI	3
0.6	PAROLE CHIAVE	4
0.7	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
0.8	DISTRIBUZIONE / DIFFUSIONE	5
0.9	AGGIORNAMENTO	5
1.	OGGETTO E SCOPO	5
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	5
3.	CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	6
	ART. 1 - PRINCIPI	6
	ART. 2 - ESTENSIONE DEL DIVIETO	6
	ART. 3 – CARTELLONISTICA	6
	ART. 4 - SOGGETTI INCARICATI.....	7
	ART. 5 - DIVIETO DI FUMO E TUTELA DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI	7
	ART. 6 - PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO, PER LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI	8
	ART. 7 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	9
	ART. 8 - TUTELA DEI PREPOSTI E DEI VIGILANTI E RELATIVI OBBLIGHI	9
	ART. 9 - AZIONI DI PREVENZIONE E DI MIGLIORAMENTO PREVISTE	9
	ART. 10 - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI RILEVATE	9
	ART. 11 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	9
4.	ALLEGATI	10

0.1 REDAZIONE DEL DOCUMENTO

STRUTTURA PROPONENTE

STRUTTURA	FUNZIONE	FIRMA
SS Prevenzione e Protezione	Direttore SS – Ing. T. Marchetti	firmato in originale

REDATTO

NOME E COGNOME	FUNZIONE	FIRMA	DATA
Dott.ssa Silvia Beltrami	SSVD Psicologia Clinica Coordinatore Gruppo di Lavoro per la sensibilizzazione alla dismissione dal fumo	firmato in originale	
Ing. Teresa Marchetti	Dir. SS Prevenzione e Protezione	firmato in originale	
Dott. Antonio F. Giglietta	Medico Competente coordinatore	firmato in originale	
Dott. Gerolamo Farrauto	Resp. SS Prevenzione Rischio Infezioni	firmato in originale	
Dott.ssa M. Simona De Angelis	Dirig. Med. Psichiatra Sportello di Ascolto c/o SSVD Medicina del lavoro	firmato in originale	
Dott.ssa Eleonora Cecot	Resp. SS Relazioni Esterne	firmato in originale	
Ing. Vincenzo Bruno	Dir. SC Gestione Tecnica	firmato in originale	
Dott. Tommaso Testa	Dirig. Medico SC DMPO	firmato in originale	
Coad. Amm.vo Stefano Ballarè	RLS	firmato in originale	
Dott. Roberto D'Intino	RLS	firmato in originale	
Dott.ssa Daniela Vadalà	SC DMPO - Gruppo di Lavoro per la sensibilizzazione alla dismissione dal fumo	firmato in originale	
Avv. Lorenzo Giudice	SC Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio	firmato in originale	

VERIFICATO

NOME E COGNOME	FUNZIONE	FIRMA	DATA
Dott.ssa Ornella Vota	Direttore Sanitario	firmato in originale	
Dott. Fabrizio Leigheb	Direttore ff SC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	firmato in originale	
Collab. Amm.vo M. Carmela La Marca	Referente Certificazione e Accreditamento – SS Rischio Clinico e Qualità	firmato in originale	

APPROVATO

NOME E COGNOME	FUNZIONE	FIRMA	DATA
Dott. Stefano Scarpetta	Direttore Generale AOU	firmato in originale	

0.2 EMISSIONE

NOME E COGNOME	FUNZIONE	FIRMA	DATA
Collab. Amm.vo M. Carmela La Marca	Referente Certificazione e Accreditamento – SS Verifica e Revisione della Qualità	firmato in originale	

0.3 AGGIORNAMENTO VERSIONE

Versione N°	MOTIVAZIONE (revisione o rivalidazione)	FIRMA solo in caso di rivalidazione	DATA
1	Revisione regolamento approvato con Delibera n° 98 del 04/03/2016 - Aggiornamento Regolamento Divieto Fumo	firmato in originale	01/03/2023
2	Aggiornamento con reintroduzione delle aree esterne fumatori	firmato in originale	Data delibera

0.4 PERIODO DI VALIDITA'

dal 01/01/2026	al 31/12/2028
----------------	---------------

Il presente regolamento è approvato con delibera del Direttore Generale ed entra in vigore dal 1/1/2026.

0.5 ACRONIMI / GLOSSARIO / DEFINIZIONI

- SC = Struttura Complessa
- SSVD = Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale
- SS = Struttura Semplice
- AOU = Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (tutte le sedi)
- URE = Ufficio Relazioni Esterne
- RCQ = Rischio Clinico e Qualità
- prodotto da fumo = prodotti del tabacco, prodotti contenenti nicotina od altre sostanze, prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituite anche da sostanze diverse da tabacco (sigarette elettroniche)

0.6 PAROLE CHIAVE

PAROLA CHIAVE 1	PAROLA CHIAVE 2	PAROLA CHIAVE 3	PAROLA CHIAVE 4
DIVIETO	FUMO		

0.7 RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme Internazionali:

- Nulla da segnalare

Leggi Nazionali:

- Legge 11 novembre 1975 n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"
- Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici"
- Legge 16 gennaio 2003 n° 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art. 51. comma 2 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003 n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori"
- Accordo 16 dicembre 2004 tra il Ministro della Salute di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003 n. 3
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n- 3, sulla tutela della salute dei non fumatori"
- Decreto Legislativo 12 gennaio 2016 n- 6 "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Leggi Regionali:

- Nulla da segnalare

Procedure /Istruzioni Operative e altri documenti aziendali correlati:

- Deliberazione del Direttore Generale n° 719/2015 – Individuazione del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ai sensi del D.Lgs. 81/08 nonché dei principali obblighi ad essi attribuiti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Raccomandazioni e Linee Guida:

- Nulla da segnalare

Bibliografia:

- Nulla da segnalare

0.8 DISTRIBUZIONE / DIFFUSIONE

SOGGETTI	DESTINATARI	MODALITA'
RQ Aziendale	- Direttori - Referenti Qualità - Personale di Coordinamento (Infermieristico/Tecnico) di tutte le Strutture Complesse e Semplici	Pubblicazione sulla rete intranet aziendale con notifica di avvenuta pubblicazione via E-mail
SC URE	Tutti i lavoratori	Invio mail a tutti gli indirizzi aziendali
SS URE	Popolazione	Pubblicazione sul sito internet dell'Azienda Pubblicazione sui principali giornali locali

0.9 AGGIORNAMENTO

Il presente documento ha validità triennale rispetto alla data di emissione pertanto la revisione del documento deve essere effettuata alla scadenza della sua validità.

La validità triennale è da intendersi come una validità "convenzionale" al netto di un quadro normativo immutato. Qualora intervenissero nuove norme, indicazioni regionali o aziendali, relative alla materia oggetto del Regolamento, è competenza del Direttore della Struttura proponente procedere tempestivamente all'aggiornamento del documento.

È responsabilità del Direttore della Struttura emittente la eventuale dichiarazione di "decadimento" del regolamento nel caso venissero meno i relativi presupposti.

In occasione della revisione, il documento assume nuovamente un periodo di validità triennale.

Qualora alla scadenza del documento non ci fossero modifiche di contenuto, sul documento si indicherà il numero della nuova versione è l'indicazione "revisione senza modifiche".

Per gli approfondimenti relativi alla validità e alla revisione delle procedure si rimanda alla procedura generale PG_AOU_7-001 Gestione documenti di sistema.

1. OGGETTO E SCOPO

Il presente regolamento intende recepire in AOU le normative nazionali in materia di divieto di fumo. Lo scopo del presente regolamento è quello di garantire il rispetto del divieto di fumo, di qualsiasi prodotto da fumo comprese le sigarette elettroniche, nei tre stabilimenti dell'AOU, sia tra gli operatori che tra gli utenti.

In particolare gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- individuazione degli ambiti del divieto
- individuazione delle responsabilità
- definizione delle modalità di esecuzione dei controlli
- definizione delle sanzioni amministrative previste
- definizione delle modalità di diffusione del presente regolamento.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento deve essere applicato dal personale dipendente e da tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo l'AOU, compresi pazienti, utenti e visitatori.

Il divieto di fumo è esteso a tutte le pertinenze dell'AOU (ambienti esterni ed interni racchiusi nei confini delle sedi aziendali), al di fuori degli appositi spazi esterni espressamente individuati come aree fumatori indicate nel seguito.

3. CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - PRINCIPI

L'AOU è una Azienda che promuove corretti stili di vita per la salute delle persone e con il presente regolamento esige il rispetto del divieto di fumo recependo le direttive nazionali. In particolare, il regolamento definisce gli ambiti del divieto di fumo e le modalità di controllo negli stabilimenti dell'AOU nonché la divulgazione del suo contenuto a tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo l'Azienda.

L'AOU si prefigge di:

- proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo
- sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare
- fornire alla popolazione modelli di riferimento per uno stile di vita libero dal fumo ed attento alla promozione della salute
- mantenere un livello di attenzione adeguato circa l'osservanza del divieto di fumo, applicando le procedure di vigilanza, di sorveglianza e di accertamento previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento
- tutelare l'ambiente dall'abbandono di mozziconi di sigaretta.

ART. 2 - ESTENSIONE DEL DIVIETO

E' vietato fumare e consumare prodotti da fumo (comprese sigarette elettroniche) in tutti i locali dell'Azienda, siano essi di proprietà o comunque utilizzati a titolo di locazione, uso o comodato.

E' vietato fumare sugli automezzi dell'Azienda e su quelli appartenenti a soggetti esterni che effettuano, a qualsiasi titolo, servizi di trasporto di persone per conto dell'Azienda.

E' altresì vietato fumare nelle aree all'aperto di proprietà o pertinenza dell'AOU compresi nei perimetri esterni delle sedi aziendali (es. cortili, strade, giardini, balconi, terrazzi e scale antincendio).

Per il solo reparto di Psichiatria, stante il significato "terapeutico" del fumo, è previsto in deroga un locale fumatori dotato di idonea aerazione.

Inoltre, per cercare di venire incontro ai tabagisti, considerata la difficoltà degli stessi ad osservare l'astinenza prolungata nei luoghi ove vige il divieto di fumo, verranno creati nelle zone esterne di pertinenza dei presidi ospedalieri zone ben delimitate e segnalate da cartellonistica adeguata in cui sarà consentito fumare (vedasi planimetrie allegate). Tali zone non potranno essere assolutamente in vicinanza del padiglione E in cui si trovano i reparti di neonatologia, pediatria ed ostetricia/ginecologia.

ART. 3 - CARTELLONISTICA

E' cura della SC Gestione Tecnica Economale è affissa apposita cartellonistica sul divieto di fumo. In particolare a tutti gli ingressi ospedalieri pedonali e carrabili dovrà essere apposta cartellonistica di grosse dimensioni riportante la dicitura "OSPEDALE SENZA FUMO – In questo Ospedale è vietato fumare sia all'interno degli edifici sia all'esterno di essi. Le sole aree esterne in cui è consentito fumare sono opportunamente segnalate dal simbolo.



Agli ingressi pedonali e carrabili la SC Gestione Tecnica deve installare, oltre alla suddetta cartellonistica anche appositi contenitori per lo smaltimento dei prodotti da fumo ed adeguata cartellonistica che inviti a spegnere le sigarette prima di entrare nello stabilimento ospedaliero.

La SC Gestione Tecnica Economale ha cura di installare la apposita cartellonistica e idonei posacenere nelle aree fumatori individuate.

ART. 4 - SOGGETTI INCARICATI

(vigilanza, accertamento e contestazione infrazioni del divieto, responsabili dell'applicazione del regolamento)

Il Direttore Generale adotta tutte le azioni necessarie per garantire l'attuazione del presente regolamento, individuando i responsabili dell'applicazione di tale disciplina. Il Direttore Generale vigila sull'operato di questi ultimi, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per gli ambiti di rispettiva competenza. Vigilano sul rispetto del divieto di fumo le figure seguenti individuate ai sensi dell'art. 4 comma b DPCM 14/12/95:

- per gli spazi interni di pertinenza delle diverse Strutture:
i Dirigenti e Preposti ai sensi del D.Lgs. 81/08 come individuati con delibera n. 719/2015 (cui si rimanda) sono responsabili dell'applicazione del divieto e possono irrogare contestazioni scritte come nel seguito indicato;
- per le aree comuni e le aree esterne
i responsabili sono i soggetti del servizio appaltato di vigilanza e gli addetti antincendio dipendenti e non dell'AOU.

I soggetti incaricati della vigilanza sono delegati dal Direttore Generale.

Agli incaricati compete di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo ed accertare le infrazioni contestando immediatamente, se possibile, la violazione al trasgressore.

A tal fine si dovrà redigere il verbale di accertamento e contestazione in allegato al presente regolamento e trasmetterlo alla SC Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio come indicato all'Art. 6.

ART. 5 - DIVIETO DI FUMO E TUTELA DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI E ILLECITO DISCIPLINARE

I Direttori di Struttura Complessa e i Dirigenti Responsabili di Struttura Semplice nonché i Preposti, in applicazione del D.Lgs. 81/08 sono obbligati ad informare i Lavoratori sui rischi del fumo per la salute.

Per la violazione dell'obbligo comportamentale sancito dall'apposita cartellonistica il Responsabile di Struttura può contestare l'illecito, avviando un procedimento disciplinare secondo le norme del Contratto Integrativo Aziendale e dei Codici disciplinari.

ART. 6 - PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO, PER LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Le eventuali contestazioni devono essere documentate utilizzando il documento aziendale di riferimento R_AOU_8-250 Verbale di accertamento e contestazione in materia di divieto di fumo (cui si rimanda).

Nei casi di violazione del divieto di fumo gli incaricati (Art. 4) procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione del verbale di accertamento e contestazione utilizzando il format di verbale di contestazione allegato. Il verbale deve essere redatto (o fotocopiato) in triplice copia:

- l'originale è trasmesso alla SC Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio che lo invia alla ASL NO
- una copia è conservata presso la Segreteria della Struttura ove è stata accertata la violazione
- una copia è consegnata al trasgressore.

In caso di impossibilità di immediata contestazione dell'infrazione al trasgressore, nel caso che egli sia noto, l'incaricato compila il verbale di contestazione in triplice copia (anche fotocopiandolo) dando atto nel verbale medesimo dell'impossibilità di contestazione immediata e ne trasmette due copie alla SC Legale, Patrimoniale e Personale che provvede alla notificazione come previsto dall'articolo 14 della legge 689/1981 (da farsi entro 90 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione se residenti sul territorio nazionale o 360 giorni se residenti all'estero).

Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta (per un importo rispettivamente di euro 55,00, euro 110,00, euro 440,00 pari al doppio del minimo delle sanzioni previste come specificate al punto 5.1) entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale.

L'obbligo del pagamento si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti (Art. 6).

Il versamento deve essere effettuato dal trasgressore a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a:

ASL NO BANCO BPM - Agenzia 02167 - Via Biandrate, 4/6 – NOVARA
IBAN: IT 38 U 05034 10109 000000000222

Nel pagamento dovrà essere indicata la seguente causale:

"Sanzioni amministrative- Regolamento divieto di fumo AOU Novara . verbale/anno della Struttura"

In nessun caso può essere previsto il pagamento della sanzione nelle mani del funzionario accertatore.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione, gli interessati possono inviare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti dall'ASL NO.

Restano ferme le procedure di accertamento delle violazioni previste ex lege per gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria.

La violazione è contestata immediatamente al trasgressore, il quale deve sottoscrivere per ricevuta il verbale. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, di ciò viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi del D.Lgs. 165 del 30.03.2001, il dipendente pubblico è tenuto a fornire le proprie generalità per poter essere identificato.

In caso di rifiuto del trasgressore (utente esterno) a fornire le generalità, l'addetto alla vigilanza invita l'utente a lasciare l'ospedale, chiamando la vigilanza interna o le forze dell'ordine in caso di resistenza.

ART. 7 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente ed in particolare:

- i trasgressori del divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275,00; l'importo è raddoppiato qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
- i responsabili dell'applicazione della normativa (Art. 4), in caso di omissione dell'affissione dei cartelli di divieto o di vigilanza sul rispetto del divieto, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220,00 a euro 2.200,00.

L'importo delle sanzioni è da intendersi automaticamente aggiornato in caso di modifiche alle leggi nazionali o regionali che stabiliscono gli importi sopra indicati, nel qual caso si procederà all'aggiornamento del presente regolamento.

L'Autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa è la ASL NO e la stessa incamera i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo

ART. 8 - TUTELA DEI PREPOSTI E DEI VIGILANTI E RELATIVI OBBLIGHI

La tutela dei preposti e dei vigilanti in caso di aggressioni verbali o fisiche è la stessa vigente nel corso delle normali attività lavorative, con un rafforzamento rispetto alla qualifica di pubblico ufficiale acquisita nell'esercizio delle funzioni di preposto antifumo. Questo comporta specifici reati in caso di illeciti a danno del preposto es: art.341 bis C.p. "Oltraggio a pubblico ufficiale", art.336 C.p. "Violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

ART. 9 - AZIONI DI PREVENZIONE E DI MIGLIORAMENTO PREVISTE

La mancata applicazione del regolamento espone al rischio di fumo passivo operatori ed utenti.

Oltre alla cartellonistica (Art. 3) la AOU curerà azioni di prevenzione, mitigazione e miglioramento quali azioni divulgative (diffusione di opuscoli informativi), corsi di formazione al fine di diffondere tra il personale dipendente e l'utenza una corretta informazione riguardo alle motivazioni e alle disposizioni del divieto di fumo, oltre ad offrire la possibilità di usufruire dei programmi di cessazione del fumo disponibili presso la ASL NO.

ART. 10 - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI RILEVATE

Tutti i verbali di contestazione devono essere conservati per 5 anni sia presso la Struttura in cui è stata accertata la violazione che presso la SC Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio.

La SC Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio provvede alla registrazione delle segnalazioni su un apposito registro informatizzato.

ART. 11 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

La SC Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio provvede alla registrazione delle segnalazioni su un apposito registro informatizzato al fine di monitorare annualmente il numero delle contestazioni rilevate al fine di monitorare lo stato di applicazione del regolamento, fare un'analisi dei casi e individuare eventuali azioni di miglioramento finalizzate alla corretta applicazione del regolamento.

Almeno 1 volta all'anno il Gruppo di Lavoro per la sensibilizzazione alla dismissione dal fumo si riunisce per valutare i dati di monitoraggio relativi al fenomeno (es. verbali di contestazione, contenziosi eventuali, stato di pulizia dei cortili ecc.).



4. ALLEGATI

- Allegato 1– Planimetrie zone fumatori nelle tre sedi aziendali
- Allegato 2 – R_AOU_8-250 Verbale di accertamento e contestazione in materia di divieto di fumo